

**COMUNE DI FRAZZANO'
PROVINCIA DI MESSINA**

N.145 Reg.

del 18/11/2015

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Approvazione schema regolamento comunale per "Affido Familiare".

L'anno **duemilaquindici** il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 16,00 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. FRAGALE Marisa	Assessore	X	
3. IMBROSCI' Marco	Assessore	X	
4. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe	Assessore	X	

PRESIEDE il Sindaco Dott.Ing.Gino Di Pane

Risultano assenti:=====

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dall'Area Amministrativa che integralmente si riporta:

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la Legge n. 184/83 ha consentito di disciplinare l'istituto giuridico dell'adozione e dell'affidamento familiare;
- la Legge Regionale n.22/86, in attuazione alle norme e ai principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, ha previsto una riorganizzazione delle attività attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini, che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona;
- con D.A. 24 aprile 1987 della Regione Sicilia viene approvato uno schema di Regolamento- tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori;
- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana. Inoltre, auspica la creazione di servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- la Legge n.149/2001 - modifiche alla legge 184/83 "DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA" - sancisce definitivamente il Diritto del minore di crescere in una famiglia ed innesca il processo che favorisce la deistituzionalizzazione dei minori;
- la Legge regionale n. 10/03 riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale;
- con DA. del 28 febbraio 2005 della Regione Sicilia sono state apportate modifiche e integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori;
- con Circolare Interassessoriale n° 1737-3 899 del 20 novembre 2007, "Direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare", la Regione Sicilia ha inteso perseguire la diffusione della cultura dell'affidamento familiare; la qualificazione e lo sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale; la realizzazione di una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi, nonché tra gli enti pubblici e le associazioni interessate all'intervento e la realizzazione di un adeguato e continuo monitoraggio dell'esperienza in oggetto;

DANDO ATTO CHE

- a livello Distrettuale, mediante il Progetto "Affido Familiare" promosso dal Piano di Zona del Distretto Socio/Sanitario n°31 - L.328/00 Area MINORI, sono state avviate una serie di Azioni volte a promuovere e agevolare il ricorso all'istituto giuridico dell'Affido Familiare;
- lo stesso progetto prevede, tra l'altro, l'operatività di un CENTRO che si connota come un "polo sovra-comunale che svolge funzioni di promozione e di gestione di attività connesse all'istituto giuridico dell'Affido Familiare con il supporto dei Servizi Sociali di base di ogni singola realtà comunale, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne un'utilizzazione efficace";

- lo stesso CENTRO di cui sopra non nasce per sostituirsi alle responsabilità che la legge stessa pone a carico delle singole Amministrazioni locali, ma come promotore di iniziative di sensibilizzazione e di formazione, come un catalizzatore di eventuali richieste e consulenze, come un centro scientifico di raccolta dati, come un supporto tecnico per tutte quelle realtà Amministrative distrettuali, che ne dovessero fare esplicita richiesta e come un raccordo tra la rete delle risorse pubbliche e private, per facilitare l'accesso ai servizi, che restano di esclusiva competenza dei Servizi Sociali Territoriali;
- ad oggi il Comune di Frazzanò non risulta dotato di un tale regolamento, fondamentale per poter far fronte ad esigenze di emergenza sociale, gestibili attraverso l'applicazione di quanto previsto dalla specifica normativa di settore;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Decreto legislativo 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

SI PROPONE

1. **Di proporre** al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente deliberato:
2. **Di approvare** per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate ed approvate il regolamento per l' "Affido Familiare" che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'
Provincia di MESSINA

ai sensi dell'articolo 12 e 13 della legge regionale n.30 del 23/12/2000
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Predisposta dall'Area Amministrativa su direttiva del Sindaco.

OGGETTO: Approvazione schema regolamento comunale per "Affido Familiare".

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Li, _____

L'Istruttore Amministrativo
Giuseppina Presti

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Antonio Mileti

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SEGUENTI INTERVENTI

INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°
Cap.	Cap.	Cap.	Cap.
Imp. n°	Imp. n°	Imp. n°	Imp. n°
€.	€.	€.	€.

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Antonio Mileti)

Regolamento "Affido Familiare"

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, vuole dar seguito a quanto previsto dalla normativa di settore e dall'istituto giuridico dell'affidamento familiare; il tutto allo scopo di garantire ai minori del proprio territorio le eventuali condizioni migliori per il proprio sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affido familiare si connota come un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare; intervento da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi ovvero in situazioni di alto rischio o danno evolutivo, che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo - con formula parziale e/o totale - il minore in un nucleo diverso da quello originario o in una Comunità familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o di rischio e, sempre e comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n°184/83, successivamente modificata dalla legge n°149/2001.

In mancanza di un nucleo potenzialmente affidatario o in mancanza di una comunità di tipo familiare, l'inserimento può avvenire in un Istituto di Assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di origine. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo in un nucleo affidatario o presso una Comunità di tipo familiare.

Obiettivo principale dell'intervento, è quello di garantire al minore adeguate opportunità di crescita ed idonee relazioni affettive, correlate al soddisfacimento dei bisogni espressi in età evolutiva (salute, mantenimento, educazione, istruzione e socializzazione), restituendolo al suo ambiente familiare d'origine nel momento in cui risultano superate quelle difficoltà, che impedivano alla famiglia di origine di svolgere adeguatamente le relative funzioni.

Art.3

L'affidamento familiare, in termini procedurali, è disposto dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Servizio Sociale (allegato n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (allegato n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni ed anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Solo qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, solo ai fini riparativi ed in situazioni di rischio o danno evolutivo, si configura da parte del Servizio Sociale la possibilità di attivare l'iter per un affidamento giudiziario.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti. In modo particolare, vanno indicati i tempi di verifica ed il Servizio Sociale, cui va attribuita la competenza di vigilanza e l'obbligo di relazionare eventualmente all'Autorità competente sull'andamento del programma di affido.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il tipo di affidamento (parziale o totale, diurno o residenziale), il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non può superare la durata massima di 24 mesi ma, per giusta motivazione, potrebbe essere prorogato nell'interesse del minore e della relativa famiglia di origine.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n°1737- 3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale e dei Servizi Sociali Territoriali, che restano in ogni caso titolari di ogni specifico intervento.

Art. 5

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno, totale o parziale. L'affido residenziale prevede che il minore dimori stabilmente con gli affidatari o presso una Comunità di tipo familiare, in riferimento al relativo periodo stabilito, condividendone pienamente la vita familiare e sociale, pur mantenendo costantemente i rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno prevede, invece, l'inserimento del minore presso gli affidatari o in Comunità di tipo familiare, solo per alcune ore della giornata o alcuni giorni della settimana (anche solo il fine settimana), o durante le festività, oppure per le vacanze, realizzando così - nei confronti del minore - un intervento di aiuto non residenziale, programmato comunque dai Servizi Sociali in relazione alla particolare situazione o problematica emergente.

Art. 6

In caso di urgente necessità l'Amministrazione Comunale, con giusto provvedimento e secondo la procedura indicata dall'art.3, ha la facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti di pronto intervento, anche per un periodo di tempo limitato ad alcune ore o a qualche pernottamento, in attesa di definire un adeguato progetto per il minore.

Art.7

L'Affidamento Familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d'intervento, redatto dal Servizio Sociale, che segue la famiglia e che deve contenere i seguenti elementi:

- 1) dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
- 2) dati di conoscenza sulla famiglia naturale: (natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
- 3) tipo di affido richiesto o previsto;
- 4) dati di conoscenza sugli affidatari o Comunità familiare e motivazione della scelta;
- 5) finalità perseguita con l'intervento di affido, relativamente al minore ed alla sua famiglia;
- 6) interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
- 7) modalità di rapporti previsti tra affidatari e famiglia d'origine;
- 8) durata dell'intervento;
- 9) divisione di compiti tra gli operatori coinvolti;
- 10) scadenze periodiche di verifica.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale, adottato un provvedimento, provvede attraverso il proprio Servizio Sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (allegato n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà;
- erogare un contributo mensile agli affidatari, indipendentemente dal reddito posseduto, (circa € 400,00, da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita) e/o retta nel caso di Comunità familiare. Può essere prevista, inoltre, l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o a situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.).

Per la definizione di tali contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, si farà, comunque, riferimento alle apposite Convenzioni annualmente stabilite con Decreto Presidenziale Regionale. Maggiorazioni sui contributi agli affidatari e/o rette, nel caso di Comunità familiari, saranno previste su proposta del Servizio Sociale territoriale e nel limite delle disponibilità dell'amministrazione, in tutti quei casi in cui il minore si presenti in condizioni particolari gravi.

In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

E' previsto il rimborso delle spese medico-sanitarie opportunamente documentate e precedentemente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su parere tecnico del Servizio Sociale competente.

E' previsto, inoltre, il rimborso del costo del contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni, che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 9

Gli affidatari, sulla base di quanto previsto dalla normativa del settore, possono essere:

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- Comunità di tipo familiari.

Qualora si proceda ad effettuare un affidamento con le varie modalità sopra dette, è obbligo del Servizio Sociale accertarsi che gli stessi affidatari siano oltre che disponibili anche idonei, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10

Gli affidatari, esercitando i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, si impegnano a:

- accogliere il minore nel proprio nucleo;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine, rispettando le indicazioni stabilite nel progetto di affido familiare;
- assicurare la massima discrezionalità circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia d'origine;
- rispettare quanto previsto dal progetto di affido elaborato;
- collaborare con gli operatori sociali territoriali, in riferimento alla realizzazione delle varie fasi del progetto affido.

Art. 11

Le famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i Servizi Sociali per la risoluzione dei problemi, che hanno causato l'allontanamento del minore.

Art.12

Ad ogni nucleo possono essere affidati uno o più minori, salvo il caso di più fratelli che - al fine di evitare ulteriori separazione - sarebbe opportuno inserire nello stesso nucleo, dietro comunque specifica valutazione effettuata dai Servizi Sociali.

Art.13

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISEE del nucleo familiare d'origine del minore): asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso.

A tal fine l'Amministrazione Comunale di competenza territoriale mette a disposizione i servizi di propria competenza e si impegna a stipulare accordi con gli altri Enti interessati (Provveditorato agli Studi, Provincia, Regione, A.S.P., Etc).

In particolare, in caso di concrete difficoltà di collaborazione con la famiglia d'origine del minore, con la dovuta autorizzazione dei Servizi Sociali preposti, questi deve poter essere inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode l'affidatario.

Art.14

Qualora l'Amministrazione Comunale, con la piena consapevolezza comunque che resta sempre titolare dell'intervento e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge, non risulti tecnicamente organizzata per fronteggiare situazioni potenzialmente gestibili attraverso l'Istituto giuridico dell'affido familiare, con giusto provvedimento, può richiedere la Consulenza degli Uffici del Centro Affido Familiare Distrettuale.

Art.15

L'Amministrazione comunale, attraverso il proprio Servizio Sociale verifica l'andamento dell'affido realizzato, constata il raggiungimento degli obiettivi e, qualora lo ritenga opportuno lo comunica agli organi preposti per i consequenziali provvedimenti. Comunica, infine, agli interessati - dopo il ricevimento del relativo provvedimento degli organi preposti - la conclusioni dell'affidamento familiare.

Norme finali

Art. 16

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si rinvia alla relativa legislazione regionale e nazionale di settore.

Art. 17

Il presente Regolamento, verrà pubblicato sui siti Internet del Comuni e tenuto a disposizione per la visione dei cittadini. La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Art. 18

Allegati

Il presente regolamento è costituito da numeri 18 articoli e dai seguenti allegati:

- modello di provvedimento di affidamento familiare;
- modello di consenso per affidamento di minore
- modello di impegno degli affidatari.

_____ , _____
Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

COMUNE DI _____
CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

Il Sig. / La Sig.ra _____
abitante in _____ via _____
_____ Tel. _____

Il Sig. / La Sig.ra _____
abitante in _____ via _____
_____ Tel. _____

genitori o tutori del minore/i _____

DICHIARA/DICHIARANO,

ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge n 149/2001, di modifica alla legge n 184/1983, di prestare il proprio consenso all'affidamento del minore/i _____

alla famiglia _____
abitante a _____ via _____
_____ Tel. _____

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore/i concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalla famiglia affidataria;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazione rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi di urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

Data _____

N.B. : I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

COMUNE DI _____

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

- Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa, al minore/i _____ nato a _____ il _____ e residente/i in _____ via _____.
- Preso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____ genitore (o tutore) dello stesso minore.
- Sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente in _____.
- Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni: _____

_____.
- Visti gli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge n 149/2001, di modifica alla legge n 184/1983,

Affida (o proroga l'affidamento)

il minore _____ al _____ dal _____ al _____
salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____;
con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____
all'autorità affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € _____ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

_____, li _____

(Firma del Dirigente Amministrativo del settore)

Il Giudice Tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

_____, li _____

(firma del Giudice Tutelare)

COMUNE DI _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

II/La (I) sottoscritt _____ resident_ in _____ via _____
e domiciliat_ in _____ via _____, Tel _____, cell _____,
rinnovando la propria disponibilità all'affido del minore _____,

SI IMPEGNA / SI IMPEGNANO

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido del _____, nonché degli articoli 2, 4 e 5 della legge n°149/2001, di modifica alla legge n 184/1983;
- ad accogliere presso di sé i_ minor_, provvedere al suo/loro mantenimento, alla sua/loro cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che hanno promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza;

I sottoscritti, inoltre, contestualmente chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell' (degli) affidat _____ che sarà versato direttamente sul seguente conto corrente:

Intestato a _____
IBAN _____
banca/posta _____
agenzia _____

_____, li _____

FIRME

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (all."A")
- Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole (all."A")

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza del prosieguo degli adempimenti, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n.44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing.Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Marisa Fragale

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li, 18/11/2015

Il Segretario Comunale :F.to Agostina Monia Lenzo

<p>COMUNE DI FRAZZANO PROVINCIA DI MESSINA P. C. C. all'Ufficio amministrativo Frazzanò 18/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, dal 20/11/2015 al _____</p> <p>Reg.N. _____</p> <p>Frazzanò, li _____</p> <p>Il Responsabile F.to C.Parrinelli</p> <p>il Segretario Comunale F.to Dott. _____</p>
---	--

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/11/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò, li 18/11/2015

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo
